

Tar | Accolto il ricorso contro l'ordinanza di sospensione della procedura. I giudici: «Mancanza dei presupposti»

Distretto bio, referendum ok

Avanti con il referendum propositivo sul distretto biologico provinciale. A sbloccare la situazione sono i giudici del Tar di Trento, che hanno accolto il ricorso presentato da Fabio Giuliani in qualità di presidente del Comitato costituitosi per sostenere la consultazione popolare (a cui si è aggiunto anche Slow Food Trentino Alto Adige - Südtirol) e annullato l'ordinanza numero 63 del 15 gennaio 2021, nella parte in cui veniva disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021 (data in cui scade cade lo stato di emergenza) della procedura relativa al referendum, a fronte della pandemia in corso e dei rischi connessi alla campagna elettorale. Nel mirino la carenza di motivazioni.

Il Tribunale amministrativo non ha però accolto la richiesta del ricorrente, rappresentato dagli avvocati Vanni Ceola e Federico Fedrizzi, di ordinare al governatore di convocare i comizi referendari entro la finestra temporale che si chiude al 31 maggio. Una scelta, viene evidenziato, che spetta al presidente, che dovrà valutare sia se sia possibile fissare il referendum entro questa data che la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una nuova ordinanza contingibile ed urgente, una volta fatto un attento bilanciamento degli interessi in gioco: la tutela della salute da un lato e la tutela di diritti costituzionali, quali è il diritto di voto.

La commissione referendaria, il 23 dicembre 2019, con una delibera, aveva ritenuto ammissibile la proposta di referendum per l'istituzione sull'intera provincia del distretto biologico e il 28 aprile scorso aveva dichiarato regolari le 12.848 firme raccolte dal Comi-

tato promotore del referendum. Da quel momento, dunque, è iniziato a decorrere il termine semestrale per l'indizione dei comizi referendari. Ma così non è stato. Invece, viene denunciato, sarebbe iniziato un «inspiegabile comportamento ostruzionistico» da parte del presidente della Provincia nei confronti del referendum che, dapprima ha respinto l'ipotesi (pur suggerita con varie iniziative legislative) di far svolgere il referendum contemporaneamente alle elezioni comunali di maggio (poi slittate a settembre a causa dell'emergenza Covid). Quindi - viene ricostruito - ha presentato un emendamento alla legge finanziaria provinciale per rinviare il referendum, emendamento peraltro non ammesso in quanto estraneo alle materie legislative oggetto della legge finanziaria. E, infine, ha firmato l'ordinanza di sospensione della procedura relativa all'indizione del referendum per l'emergenza Covid fino alla data del 30 aprile 2021, con eventuale ripresa del normale iter nei successivi cinque mesi se il Governo non dovesse prorogare lo stato di emergenza.

Il Tar, va detto, respinge la tesi dell'atteggiamento ostruzionistico denunciata dal ricorrente, ma pure ritenendo legittimo il ricorso ad una ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute, ritiene vi sia una carenza di motivazioni rispetto alla impossibilità di svolgere la consultazione (c'era l'opzione, ad esempio, di farlo in concomitanza con le elezioni comunali, che pure si sono svolte nel rispetto dei protocolli). Anche in uno stato di emergenza come quello dovuto alla pandemia, viene evidenziato, «l'ammini-

strazione è comunque chiamata a bilanciare tra loro i diritti fondamentali in gioco, specie laddove si tratti di garantire l'esercizio del diritto di voto, operando una valutazione che - a differenza di quanto prevede la Provincia - non vede necessariamente la prevalenza del diritto alla salute». Tanto più quando in ballo c'è il referendum, «il più importante istituto di democrazia diretta» e la prospettiva è quella di una lunga convivenza con il virus.

«Il presidente della Provincia - si legge - non essendo andato a buon fine il tentativo di rinviare la

consultazione referendaria posto in essere in occasione dell'approvazione della legge finanziaria provinciale, ossia di disporre il rinvio a mezzo di un atto politico», ha correttamente ritenuto di poter agire in via amministrativa, ma avrebbe dovuto dimostrare «la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è il diritto di voto, mediante un'ordinanza contingibile e urgente».

Da qui l'annullamento dell'ordinanza.

F.P.



La sede del Tar di Trento in via Calepina